



REPUBBLICA ITALIANA

209/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Fernanda Fraioli	Consigliere
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere rel.

ha adottato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso per opposizione di terzo, in materia pensionistica, iscritto al n. **59482** del ruolo generale, proposto da

-A. D. D. nato a xxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
- D. D. nata a xxxxxx di xxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
-P. D. nato a xxxxxxxxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Salvatore Galeazzo (c.f. GLZSVT71A22E335T pec: avvsalvatore.galeazzo@pecavvocatiisernia.it) ed elettivamente domiciliati in Isernia alla Via Molise n. 92

CONTRO

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: 80078750587, rappresentato e difeso dagli avv.ti rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80232730582), in persona del Ministro p.t. e Commissione medica di verifica di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- Comune di Monteroduni, in persona del legale rappresentante p.t. non costituito

e con l'intervento *ad adiuvandum*

della Sig.ra M. F. nata a xxxxxxxxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Izzi (C.F. ZZICRL74S16L725Y; pec: avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it, ed elettivamente domiciliata in Isernia, alla Via Senerchia, 2

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. xxx/xxxx resa dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale depositata in data xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2022 il relatore ed i difensori delle parti che hanno concluso come da rispettivi atti difensivi;

FATTO

I Sig.ri A. D. D., D. D. e P. D. hanno proposto ricorso per opposizione di terzo avverso la sentenza n. xxx/xxxx della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale pubblicata in data xx xxxxxxxxxxx xxxx, che, nel giudizio per revocazione della

sentenza n,xxx/xxxx del x xxxxxxxxx xxxx, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra F. M..

Gli opposenti evidenziano di aver avuto conoscenza, in data 20 novembre 2021 mediante consegna della documentazione richiesta al Procuratore della Sig.ra F. al fine di verificare la sussistenza negli atti di giudizio di comportamenti dolosi commessi ai loro danni.

Con riferimento all'interesse vantato il Sig. A. D. D., nella qualità di figlio della Sig.ra F. avrebbe interesse a non vedere pregiudicati i suoi diritti, in particolare i benefici di cui all'art.18 l.66/99 derivanti dal riconoscimento del trattamento privilegiato spettante alla madre; in particolare l'iscrizione all'elenco obbligatorio della Provincia di xxxxxxxx, negato proprio in virtù dell'assenza di pensionamento privilegiato.

Anche il marito della Sig.ra F. e la figlia vanterebbero un interesse insito nelle loro qualità e, per tale ragione interessati a far accertare la condotta dolosa degli enti opposti.

Hanno esposto, poi, che tutti gli enti coinvolti (INPS, Ministero delle finanze e Comune di xxxxxxxxxx) avrebbero tenuto condotte collusive e/o dolose.

Il Comune avrebbe omesso intenzionalmente e dolosamente di procedere al collocamento d'ufficio della sig.ra F., nonostante avesse proceduto a licenziare la stessa con determina n.34 del 18 aprile 2013 ex art.55 *octies* d.lgs.165/2001. L'INPS avrebbe dolosamente omesso di valutare il diritto al collocamento privilegiato, non prendendo in considerazione la domanda, nonché avrebbe manomesso l'istanza formulata dalla F. trasformandola in pensione di inabilità ex l.335/1995,

Anche la CMV di Campobasso del Ministero delle Finanze avrebbe scientemente ritardato l'iter dell'istanza di aggravamento della già riconosciuta

causa di servizio della sig.ra F., ponendo in essere ritardi formalistici e considerazioni medico legali immotivate ed illegittime.

Secondo la ricostruzione degli opposenti tali comportamenti avrebbe indotto il giudice della revocazione ad adottare la sentenza impugnata.

Sostengono che non corrisponderebbe a verità che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato sia avvenuto in un momento successivo all'entrata in vigore dell'art.6 del d.l. n.201/2011 che ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata per alcune categorie di dipendenti.

Hanno evidenziato che la sentenza sopra indicata risulterebbe essere l'effetto di comportamenti collusivi e dolosi posti in essere in loro danno in quanto aventi causa della Sig.ra M. F., proponente domanda di pensionamento privilegiato non accolta dall'INPS nonostante il riconoscimento della causa di servizio avvenuta con verbale n. xxx del xx xxxxx xxxxx dalla commissione medica del dipartimento di Sanità dell'Esercito e del parere emesso dal CVS del Ministero delle Finanze.

Pertanto hanno impugnato la decisione, passata in giudicato, con riferimento all'art.200 comma 1 del c.g.c, in relazione all'art.404 comma 1 cpc, ricordando che la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel mese di xxxxxx xxxx della sig.ra F. M. è stata la conseguenza dell'istanza di aggravamento presentata in data x xxxxxxxx xxxx n.xxxx che avrebbe dovuto portare al pensionamento d'ufficio con conseguente trattamento di privilegio, sottolineando, quindi la sussistenza di una precisa volontà dell'INPS, del Comune di xxxxxxxxxxxx e del CMV di xxxxxxxxxxxx di rappresentare una distorta, non precisa e lacunosa realtà fattuale.

Hanno insistito sul fatto che, nel caso di specie non sarebbe stato preso in considerazione l'iter procedimentale posto in essere dalla Sig.ra F. e tutta la

documentazione allegata, concludendo che la sentenza impugnata sarebbe erronea in quanto fondata su un errore di fatto determinato dall'attività ricognitiva e di lettura degli atti allegati al fascicolo, pregiudicando, pertanto i diritti degli odierni opposenti.

Dopo aver ricordato che la cessazione del rapporto di lavoro nel xxxx era stata conseguenza dell'istanza di aggravamento presentata il x xxxxxxxx xxxx dalla quale avrebbe dovuto seguire il pensionamento d'ufficio con liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio.

Ha, pertanto, ricostruito fattualmente la vicenda iniziata ne xxxx con il riconoscimento della causa di servizio per l'xxxxxxx "disturbo post traumatico da xxxxxx con xxxxxxxxxxxxxxxx", l'aggravamento del xxxx, quello successivo del xxxx e quello finale del xxxx, il licenziamento illegittimo annullato dai giudici ordinari, il parere del CMV e la successiva determina n.xxx del comune del xxxx.

Con riferimento, poi, al motivo di cui all'art.200 comma 2 c.g.c., hanno dato rilievo alla denuncia penale presentata dalla sig.ra F. alle competenti autorità.

Si sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS che, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza del pregiudizio in capo agli opposenti, hanno ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso.

È intervenuta *ad adiuvandum* la Sig.ra F. che, dopo aver esposto i fatti, ha concluso conformemente agli opposenti.

All'udienza del 24 febbraio 2022 le difese degli opposenti, dell'INPS e della F. hanno insistito nelle contrapposte tesi.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso in oggetto - ed il collegato intervento *ad adiuvandum* – siano palesemente inammissibili.

Come sottolineato anche dalla difesa dell'amministrazione previdenziale, l'interesse sotteso al rimedio straordinario dell'opposizione di terzo deve essere diretto ed attuale e non mediato.

Con riferimento al caso di cui all'art.200, comma 1, c.g.c. del tutto analogo al disposto di cui all'art.404, comma 1 c.p.c. ed a quello di cui all'art.108 comma 1 del c.p.a. (cd. opposizione di terzo ordinaria), non vi è dubbio che l'opposizione è ammissibile qualora la posizione giuridica dell'opponente da tutelare sia del tutto autonoma rispetto a quella oggetto di accertamento giudiziale.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “...*Quindi, ai fini dell'opposizione di terzo ordinaria, quale 'terzo' deve ritenersi il litisconsorte necessario pretermesso, ma non anche i successori delle parti a titolo universale o particolare (Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4109), ovvero i creditori o aventi causa, che possono, invece, utilizzare lo strumento della cd. opposizione revocatoria*” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652)

Gli odierni opposenti non possono ritenersi titolari di un proprio specifico ed autonomo interesse che deriverebbe, in altri termini, dalla mera condizione di familiari della Sig.ra F. e, pertanto, beneficerebbero, in via derivata e meramente eventuale, del diritto dalla stessa vantato e delle conseguenze giuridiche ed economiche dallo stesso derivanti.

La *ratio* la si rinviene nella nozione generale di cui all'art.2909 del codice civile secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Non vi è dubbio, pertanto, che, nella qualità di aventi causa, come individuata anche dai ricorrenti a pag 2 del ricorso in opposizione, gli stessi non possono proporre alcuna doglianza in ordine alla contestata violazione di cui all'art.200 comma 1 c.g.c. in quanto la loro posizione processuale coincide *in toto* con quella, già ampiamente vagliata in questa sede, della sig.ra F..

Sul punto va rimarcato quanto da tempo già statuito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale *“L’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto lesa dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso”*. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2008, n.4109).

Anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art.202, comma 2 c.g.c. (cd. opposizione di terzo revocatoria), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, sebbene astrattamente proponibile, dagli atti di causa non emerge alcun elemento utile da cui desumere che la pronuncia impugnata sia stata effetto di dolo o collusione a danno degli opposenti.

Gli opposenti, infatti, si limitano ad indicare l’esistenza di una denuncia penale presentata dalla F. innanzi all’autorità giudiziaria, nonché a richiamare i fatti già ampiamente descritti e vagliati nel corso delle fasi processuali che hanno riguardato l’odierna interveniente, senza evidenziare alcun elemento di novità da cui poter anche semplicemente sospettare che la pronuncia impugnata sia effetto di dolo ai loro danni.

Va ricordato, infatti, che l'art. 200 comma 2 c.g.c., così come l'analoga disposizione processuale civile ed amministrativa, prevede che l'opponente debba provare il dolo o la collusione perpetrata ai suoi danni, la qual cosa esclude la proposizione del rimedio allorquando tali comportamenti siano posti in essere da una parte in danno dell'altra, come astrattamente ed apoditticamente paventato dai ricorrenti e dall'interveniente.

Le spese di difesa seguono la soccombenza.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

Ritiene, inoltre, il Collegio, che l'inutile attività processuale avviata a causa dell'evidente temerario gravame dei ricorrenti (e dell'interveniente) per le ragioni più sopra esposte, determini la responsabilità aggravata di costoro per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 31, comma 4, c.g.c., imponendosene la condanna al pagamento, in via equitativa, della somma di € 2.000,00 da versarsi in favore delle casse dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso in opposizione e l'intervento ad adiuvandum in epigrafe.

Condanna i ricorrenti e l'interveniente, in solido fra loro, al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 2.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 4, c.g.c.

Condanna, altresì, i ricorrenti e l'interveniente, in solido fra loro, al pagamento delle spese di difesa che si quantificano in € 1.000,00 a favore dell'INPS ed € 1.000,00 a favore dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.2.2022.

L'ESTENSORE

F.to Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE

F.to Agostino Chiappiniello

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2022

IL DIRIGENTE

F.to Francesca Pluchinotta Palmeri